



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Piave, 31 – 20010 Vittuone (MI)

Tel. 02 9024781

E mail: miic86200p@istruzione.it; pec: miic86200p@pec.istruzione.it

**Ai Docenti
Al Personale ATA**

Alla DSGA

Al Sito Web

Vittuone, 02/09/2026

Circ n. 2

OGGETTO: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico

Con la presente si rammenta al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite, la vigente normativa in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto dal docente con l'Amministrazione scolastica.

1. Normativa

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, estende al personale docente dipendente da enti locali le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni.

Circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto autonomistico decorrente dall'1/9/2000, essa è da ritenersi intestata al Dirigente scolastico.

La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto.

All'impianto normativo originario sono poi state introdotte diverse innovazioni applicabili anche al personale scolastico

Tra le principali si ricorda l'art. 1. commi 56-60 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria 1997). Il quale ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di *“svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”*. La violazione del predetto divieto si può configurare come **giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego**.

Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I./1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.AA. n. 55 del 13/2/1998. Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che *“al*

personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto".

2. Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità

Al fine di rendere agevole la materia di cui alla presente, di seguito si elencano anche in tabella, i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

TIPOLOGIA DI RAPPORTO ESTERNO	Compatibile previa autorizzazione	Non Compatibile	Da Valutare	Riferimenti normativi
Attività imprenditoriale individuale		X		art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. articoli 60 e seguenti del testo unico d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Assunzione di cariche in società di capitali a fini di lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl...)		x		art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . articoli 60 e seguenti del testo unico d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc)		x		art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001; articoli 60 e seguenti del testo unico d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Qualità di socio accomandatario		x		art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001; articoli 60 e seguenti del testo unico d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Qualità di socio accomandante, titolarità di quote di partecipazione in società di capitali	x			art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. articoli 60 e seguenti del testo unico d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Esercizio del commercio		x		
Assunzione di impieghi alle dipendenze di privati, con contratti di lavoro subordinato		x		Tranne il caso di dipendente <i>part time</i>

Libera docenza	X senza autorizzazione			art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001
Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili	X senza autorizzazione			art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001
Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica	X senza autorizzazione			art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001
Libera professione e “professioni non regolamentate”	x			comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. legge 14 gennaio 2013, n. 4
Assunzione di cariche sociali in società cooperative (anche costituite ad esempio per l’edilizia popolare)	x			art. 61 DPR 3/1957. Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica
Esercizio dell’impresa agricola	x		No se l’impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità	Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 1985, n. 4520; Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1980, n. 1455. Circ. Dip. della Funzione Pubblica 18 luglio 1997, n. 6/1997
Esercizio dell’impresa famigliare			x	Compatibile solo se svolta in forma occasionale, previa valutazione (ai sensi art. 1, co. 42, l. 190/2012 e art. 4, co. 7, l. 412/1991) della occasionalità e del titolo gratuito (parere ANAC)
Insegnamento e pratica di strumento musicale	x		No se l’impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità	comma 15 art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. legge 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non

				nel caso di SNC – vedi sopra)
Attività sportive (e musicali) dilettantistiche	x		Fatti salvi gli obblighi di servizio	esclusivamente per le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR DPR 917/1986. Legge 27/12/2017 n. 205, c. 367 incrementa la franchigia esente dei c.d. “compensi sportivi dilettantistici” – a partire dal 01/01/2018 – alla nuova soglia di 10.000 euro annui. legge 4 del 2013, in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC– vedi sopra)
Scuola Guida	x		No se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità	legge 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC– vedi sopra)
Baby Sitter	x		No se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità.	legge 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC– vedi sopra)
Co.Co.Co.		x		Parere Funzione Pubblica n. 182 del 18 novembre 2003
Co.Co.Co presso Università e Centri di Ricerca	x		Nella forma della aspettativa per tutta la durata del contratto o dei contratti successivi	L. 240/2010
Bed & Breakfast			X per il suo carattere saltuario è fuori dal campo IVA. la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali come esercizio di	Risoluzioni Ministero delle Finanze. n° 180/e del 14/12/98 1. n° 155 del 13/10/2000. art. 51, c. 1 del DPR n. 917/86 (TUIR)

			un'attività senza il requisito dell'abitudine	
--	--	--	---	--

A) Per il personale con rapporto a tempo pieno l'assoluta incompatibilità risulta nei seguenti casi:

- attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);
- le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 3).

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.

Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

B) Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili); l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

C) Sono astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati:

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;
- gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;
- le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria;
- le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;
- l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;

- altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;
- le libere professioni esercitate dal personale docente, alle condizioni di seguito indicate.

3. La libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica **eccezione nel comma 15 dello stesso articolo**, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicitata previa autorizzazione del Capo di Istituto.

La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti.

L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.

I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991.

Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

Si evidenzia inoltre come, in tutti i casi sopra indicati, l'esercizio di attività ulteriori, sebbene compatibili, in mancanza della suddetta autorizzazione integra violazione di legge e pertanto ne consegue la decadenza all'impiego e la risoluzione del contratto di lavoro.

Premesso quanto sopra tutto il personale docente e ATA – sia a tempo indeterminato che determinato – è invitato a presentare brevi manu oppure all'indirizzo miic86200p@istruzione.it un'apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, utilizzando il modello allegato entro e non oltre il 16/09/2026.

Il personale neo assegnato alla scuola che vi abbia provveduto all'atto dell'assunzione in ruolo dovrà ritenersi esonerato dalla presente disposizione.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Manfredino

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ALLEGATO 1

Alla Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"
Sede

Oggetto: Richiesta autorizzazione per il seguente incarico _____

Il/la _____ sottoscritto/a _____ docente

nato/a _____ a _____ il _____

residente a _____ in via _____ al
numero _____

docente/ATA a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto per la disciplina/e

_____ classe di concorso _____, in
servizio al plesso _____

CHIEDE

per l'anno scolastico in corso l'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti da parte di altri
soggetti pubblici e privati.

Nello specifico dettaglia le seguenti informazioni:

Dati soggetto conferente

Tipologia soggetto conferente

Codice fiscale

Denominazione _____

Recapito mail _____ recapito telefonico _____

Oggetto dell'incarico: Docenze/altro (specificare) _____

Tipologia importo (lordo) Previsto /presunto Importo _____

Incarico conferito in applicazione di una specifica norma si/no _____

Riferimento normativo per il conferimento dell'incarico _____

Data inizio incarico _____

Data fine incarico _____

Ragioni a motivo del conferimento _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che detta attività non entra in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e che l'incarico retribuito per il quale si richiede autorizzazione presenta carattere contingente ed eccezionale e non comporta alcun rapporto di subordinazione o inserimento stabile nell'organizzazione conferente. Tale prestazione sarà svolta in assenza di contrasto e conflitti di interessi anche potenziali con le attività istituzionali, in orari diversi da quelli di servizio e non interagirà con i compiti e i doveri di ufficio del dipendente.

Data.....

Firma del richiedente